

A. MI.ME.



ASSOCIAZIONE MINATORI E MEMORIA

C/O EX SCUOLA ELEMENTARE BINDUA

09016 IGLESIAS (SU)

a.mi.me@tiscali.it

cod. fisc. 9002238092

Verbale di Assemblea straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 10/02/2023.

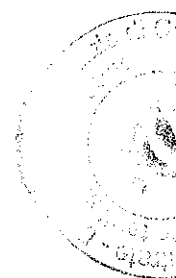
L'anno 2023, il giorno 10 del mese di Febbraio, alle ore 18,00 in prima convocazione presso l'ex scuola elementare di Bindua, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Minatori e Memoria (A.MI.Me), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Contini Enrico, il quale chiama alle funzioni di Segretario il/ sig. Giuseppe Pintore.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 18 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione, essendosi raggiunta la presenza dei due terzi dei soci.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) e ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale.



Si procede alla lettura delle modifiche sopradescritte da integrare allo statuto vigente, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le modifiche da integrare allo statuto vigente.

L'Assemblea, con voto palese, delibera di approvare la modifica allo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente illustra il punto 1 dell'ordine del giorno.

- Il Presidente apre la discussione sul punto 1
- Voti favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Iglesias 10/02/2023

Il Segretario


Giuseppe Pintore

Il Presidente


Enrico Contini

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"MINATORI E MEMORIA" (A.MI.ME)**

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SEDE E DURATA

- 1.1 - È costituita, il 19 /11/ 2005, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore), relative disposizioni attuative, e per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione **Associazione Minatori e Memoria**
- 1.2 - La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) ed "Ente del Terzo Settore" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Associazione Minatori e Memoria Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore"**, in sigla denominata **"A.MI.ME – ODV ETS"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto
- 1.3 - A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione **Associazione Minatori e Memoria Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore**, in acronimo **A.MI.ME – ODV ETS** va riportata in modo esteso o abbreviato, negli Atti Ufficiali, nella Carta Intestata, nei Timbri, nei Loghi Ufficiali, Insegne, ed espressioni pubbliche che rappresentino l'Associazione.
- 1.4 - Il Logo ufficiale dell'Associazione Associazione Minatori e Memoria, è costituito dalla raffigurazione di due martelli incrociati, sovrapposti alla figura stilizzata di una torre di estrazione di pozzo minerario, e sul lato destro la scritta **Ente Del Terzo Settore Minatori e Memoria ODV**, come indicato nell'ultima pagina di questo Statuto.
- 1.5 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Iglesias, frazione Bindua, nei locali dell'ex scuola elementare.





1.6 - Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e va comunicata agli uffici competenti.

1.7 - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, attività culturali al fine di conservare, animare, propagare, preservare e mantenere viva la memoria e la vita di miniera, lo spirito di lotta, di sacrificio e di solidarietà. Per questo, l'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla salvaguardia del patrimonio umano, storico, culturale ed immobiliare delle miniere sarde. Patrimonio riconosciuto con decreto dell'UNESCO, in data 30 Settembre 1998.

2.2 - Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

- Promuovere e Organizzare, con l'aiuto degli organi competenti, corsi di formazione, seminari di studio, ricerche, inchieste, conferenze e pubblicazioni connessi alla situazione del patrimonio minerario, culturale, turistico ed ambientale.
- Suscitare la partecipazione di cittadini e volontari con opere di informazione e propaganda.
- Coordinare ed organizzare, rappresentazioni, incontri musicali ed anche di disegno ed arti plastiche, concorsi ed attività collaterali ricreative, incontri sulle miniere per i bambini delle scuole ed informazioni per le nuove generazioni.
- Promuove ugualmente la diffusione di fotografie, cartoline, "souvenir" e ricordi delle miniere.
- Sostiene attività socio- integrative per l'inserimento e la formazione di giovani disoccupati e soggetti svantaggiati, pensionati e anziani.
- Promuove e provvede al mantenimento della memoria viva dei sacrifici e fatti e



My dear Sir,

I have the pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above matter.

I am sorry to hear that you are not satisfied with the result of the examination of the papers.

I have, however, no objection to your making such use of the same as you may think proper.

I am, Sir, very respectfully,
Yours truly,
J. H. [Signature]



della vita della storia mineraria con l'attribuzione di borse di studio, l'istallazione di lapidi e la piantagione di alberi, la creazione e l'animazione di feste e memoriali.

- L'Associazione può emettere "titoli di Solidarietà"

2.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

2.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

2.5 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 - Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

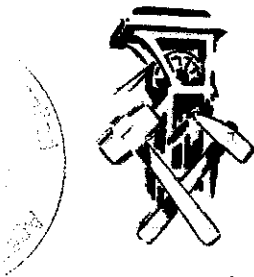
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

e) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;

d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;





- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;
- i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV. L'ammissione all'organizzazione è deliberata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ai sensi dell'art.21 del CTS.

3.2 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.3 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.





3.4 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.6 - L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale

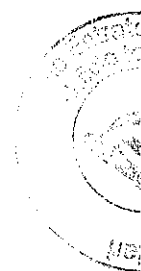
La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.7 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, da i regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- e) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;





- e) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

4.2 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- e) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali

4.3 - L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 - La qualifica di socio si perde per:

- a) morte,
- b) recesso,
- e) decadenza,
- d) esclusione.

5.2 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio





stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 - L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- e) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5 - Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

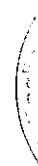
5.6-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

6.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese





effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- c) nomina e revoca, i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- e) prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, approvare il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) prendere atto e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3 L'assemblea si svolge, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.



ART. 8 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 - Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.



9.2 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.3 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente.

9.4 - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5 - Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 - Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno sostituiti attingendo dalla lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 - L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in



1. The first of these is the fact that the
2. second is the fact that the
3. third is the fact that the
4. fourth is the fact that the
5. fifth is the fact that the
6. sixth is the fact that the
7. seventh is the fact that the
8. eighth is the fact that the
9. ninth is the fact that the
10. tenth is the fact that the
11. eleventh is the fact that the
12. twelfth is the fact that the
13. thirteenth is the fact that the
14. fourteenth is the fact that the
15. fifteenth is the fact that the
16. sixteenth is the fact that the
17. seventeenth is the fact that the
18. eighteenth is the fact that the
19. nineteenth is the fact that the
20. twentieth is the fact that the
21. twenty-first is the fact that the
22. twenty-second is the fact that the
23. twenty-third is the fact that the
24. twenty-fourth is the fact that the
25. twenty-fifth is the fact that the
26. twenty-sixth is the fact that the
27. twenty-seventh is the fact that the
28. twenty-eighth is the fact that the
29. twenty-ninth is the fact that the
30. thirtieth is the fact that the
31. thirty-first is the fact that the
32. thirty-second is the fact that the
33. thirty-third is the fact that the
34. thirty-fourth is the fact that the
35. thirty-fifth is the fact that the
36. thirty-sixth is the fact that the
37. thirty-seventh is the fact that the
38. thirty-eighth is the fact that the
39. thirty-ninth is the fact that the
40. fortieth is the fact that the
41. forty-first is the fact that the
42. forty-second is the fact that the
43. forty-third is the fact that the
44. forty-fourth is the fact that the
45. forty-fifth is the fact that the
46. forty-sixth is the fact that the
47. forty-seventh is the fact that the
48. forty-eighth is the fact that the
49. forty-ninth is the fact that the
50. fiftieth is the fact that the
51. fifty-first is the fact that the
52. fifty-second is the fact that the
53. fifty-third is the fact that the
54. fifty-fourth is the fact that the
55. fifty-fifth is the fact that the
56. fifty-sixth is the fact that the
57. fifty-seventh is the fact that the
58. fifty-eighth is the fact that the
59. fifty-ninth is the fact that the
60. sixtieth is the fact that the
61. sixty-first is the fact that the
62. sixty-second is the fact that the
63. sixty-third is the fact that the
64. sixty-fourth is the fact that the
65. sixty-fifth is the fact that the
66. sixty-sixth is the fact that the
67. sixty-seventh is the fact that the
68. sixty-eighth is the fact that the
69. sixty-ninth is the fact that the
70. seventieth is the fact that the
71. seventy-first is the fact that the
72. seventy-second is the fact that the
73. seventy-third is the fact that the
74. seventy-fourth is the fact that the
75. seventy-fifth is the fact that the
76. seventy-sixth is the fact that the
77. seventy-seventh is the fact that the
78. seventy-eighth is the fact that the
79. seventy-ninth is the fact that the
80. eightieth is the fact that the
81. eighty-first is the fact that the
82. eighty-second is the fact that the
83. eighty-third is the fact that the
84. eighty-fourth is the fact that the
85. eighty-fifth is the fact that the
86. eighty-sixth is the fact that the
87. eighty-seventh is the fact that the
88. eighty-eighth is the fact that the
89. eighty-ninth is the fact that the
90. ninetieth is the fact that the
91. ninety-first is the fact that the
92. ninety-second is the fact that the
93. ninety-third is the fact that the
94. ninety-fourth is the fact that the
95. ninety-fifth is the fact that the
96. ninety-sixth is the fact that the
97. ninety-seventh is the fact that the
98. ninety-eighth is the fact that the
99. ninety-ninth is the fact that the
100. hundredth is the fact that the



materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 - Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3 - In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4 - Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 - ter del Codice Civile.

11.5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si





riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

12.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto una sola volta.

12.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

13.1 L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno



uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

13.2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

13.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

13.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

13.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

13.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.14 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

14.1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

14.2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

15.2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

ART. 16 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

16.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





16.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3 - L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

16.4 - Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

17.1 - L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.





- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;

19.2 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 20 - VOLONTARI

20.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

20.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

20.3 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

20.4 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21 - LAVORATORI



17.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

17.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

17.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE

18.1 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

19.1 - L'associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

a) libro degli associati



Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. La relazione è divisa in tre parti: la prima parte descrive le attività didattiche svolte, la seconda parte descrive le attività di ricerca e la terza parte descrive le attività di servizio.

La prima parte della relazione descrive le attività didattiche svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività didattiche sono state svolte in conformità con il piano didattico approvato dal consiglio di dipartimento.

La seconda parte della relazione descrive le attività di ricerca svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività di ricerca sono state svolte in conformità con il piano di ricerca approvato dal consiglio di dipartimento.

La terza parte della relazione descrive le attività di servizio svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività di servizio sono state svolte in conformità con il piano di servizio approvato dal consiglio di dipartimento.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. La relazione è divisa in tre parti: la prima parte descrive le attività didattiche svolte, la seconda parte descrive le attività di ricerca e la terza parte descrive le attività di servizio.

La prima parte della relazione descrive le attività didattiche svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività didattiche sono state svolte in conformità con il piano didattico approvato dal consiglio di dipartimento.

La seconda parte della relazione descrive le attività di ricerca svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività di ricerca sono state svolte in conformità con il piano di ricerca approvato dal consiglio di dipartimento.

La terza parte della relazione descrive le attività di servizio svolte dal dipartimento di Fisica durante l'anno accademico 2017/2018. Le attività di servizio sono state svolte in conformità con il piano di servizio approvato dal consiglio di dipartimento.



21.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

21.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni indicate dall'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

A.M.I.M.E. _____



ASSOCIAZIONE MINATORI E MEMORIA
C/O EX SCUOLA ELEMENTARE BINDUA - 09016 IGLESIAS (SU)
a.mi.me@tiscali.it
cod.fisc. 90022380928

Registrato a IGLESIA N. 20 FEB. 2023

al N. 116 Serie 3

CURO. LOUNTE / ESENTÉ

Cedolare secca X 173

